



## ALLEGATO A alla Dgr n. 1513 del 12 agosto 2013

### **DISCIPLINA REGIONALE PER LA CONCESSIONE D' INDENNIZZI A FAVORE DELLE AZIENDE FRUTTICOLE AI FINI DELLA PREVENZIONE AL DIFFONDERSI DEL CANCRO BATTERICO DELL'ACTINIDIA.**

**(Art. 62, legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2003)**

In considerazione della pericolosità della batteriosi e dei prevedibili danni che potrebbero verificarsi a carico della coltivazione dell'actinidia in Veneto, si rende necessario, nell'ambito delle misure di contenimento sancite dal Decreto Ministeriale 7 febbraio 2011, porre in essere ogni azione utile per limitare la diffusione sul territorio regionale della *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* considerando la mancanza di idonei mezzi di controllo e la particolare rapidità con la quale il patogeno si diffonde.

Al fine di dare piena efficacia all'azione regionale di contenimento della diffusione del batterio si considera fondamentale definire, nelle aree contaminate che prevedano l'asportazione delle piante, degli interventi contributivi a sostegno dei conduttori maggiormente gravati dalle misure urgenti di profilassi fitosanitaria obbligatorie fissate dal D.M. 7 febbraio 2011. Tali interventi di sostegno finanziario per le aziende sottoposte a misure di profilassi fitosanitaria di estirpazione totale o parziale dei frutteti di actinidia, possono essere sostenuti dall'applicazione dall'art. 62 della legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2003, che consente di concedere Aiuti per la lotta alle epizoozie e fitopatie”.

Gli aiuti saranno attuati in conformità alle disposizioni richiamate dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

#### **Dotazione finanziaria**

L'importo destinato agli interventi è quantificato in euro 250.000,00 presenti, come disponibilità di competenza nel cap. 101532 U “Aiuti per la lotta alle epizoozie e fitopatie (art. 62, L.r. 12/12/2003, n. 40) ”.

#### **Aziende beneficiarie**

Possono usufruire dell'aiuto le imprese agricole che:

- a) siano condotte da imprenditore agricolo come definito dall'articolo 2135 del c.c.;
- b) siano iscritte all'Anagrafe regionale del Settore primario, con posizione debitamente validata;
- c) abbiano provveduto e/o debbano procedere alla estirpazione degli impianti frutticoli contaminati.

**Presentazione domande di aiuto**

Le domande intese a ottenere la concessione degli indennizzi previsti per l'estirpazione totale o parziale dei frutteti di actinidia devono essere presentate all'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari via dell'Agricoltura 1/A Buttapietra (VR) entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento.

L'istanza dovrà essere presentata utilizzando la modulistica approvata con il presente bando allegando:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga alla presenza del dipendente della struttura ricevente (comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000);
- copia estratto di mappa o planimetria aziendale in cui sono evidenziate con il colore rosso le superfici oggetto di estirpazione.

**Requisiti di ammissibilità.**

L'imprenditore agricolo che intende accedere agli indennizzi deve, nel rispetto del Decreto del Ministro delle politiche agricole, forestali e alimentari del 7 febbraio 2011 e dei provvedimenti emessi dall'Unità Periferica per Servizi Fitosanitari, realizzare le operazioni di:

- estirpazione totale o parziale di frutteti di actinidia infetti;
- distruzione delle piante estirpate e del materiale risultante dagli interventi mediante incenerimento o interrimento profondo, in loco.

**Misure di indennizzo**

L'indennizzo contributivo è concesso a parziale copertura della perdita subita, commisurata alla spesa che i conduttori sostengono per le operazioni di estirpo e reimpianto e alla conseguente perdita di reddito, considerato che il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8445 del 30/09/2010 (Aggiornamento delle procedure di cui all'allegato al decreto ministeriale 11 maggio 2009, n. 3.932, in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi) definisce la spesa massima ammissibile per interventi di espianto, impianto e materiale vivaistico pari a euro 17.905,00 per ettaro.

Ai fini del presente intervento l'indennizzo contributivo in conto capitale viene determinato per ettaro di coltura nell'importo massimo di €10.000 indipendentemente dall'età di impianto del medesimo. Qualora le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti all'indennizzo di tutte le superfici oggetto di estirpo, in conseguenza dei provvedimenti emessi dagli uffici regionali, nell'importo massimo come sopra definito verrà operata una riduzione percentuale su tutte le richieste ammissibili ad aiuto.

Gli indennizzi di cui al presente bando non sono cumulabili con altre forme di aiuto per le medesime finalità. La superficie oggetto di contribuzione deve essere pari o superiore a 1.000 mq.

**Procedure**

L'istruttoria tecnica è svolta dall'U. Per. Servizi Fitosanitari, che provvede alla ricezione delle istanze, all'istruttoria di ammissibilità e alla formulazione dell'elenco delle domande finanziabili sulla base dei criteri fissati al capitolo precedente.

L'elenco le aziende ammissibili al finanziamento, con quantificazione degli importi di contributo concedibili in base alla disponibilità previste sul capitolo del bilancio regionale, sarà reso noto con pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La liquidazione del contributo sarà effettuata previa verifica del rispetto delle disposizioni contenute nei provvedimenti di estirpazione/distruzione emessi dall'U. Per. per i Servizi Fitosanitari.

Agli indennizzi relativi agli espianti conseguenti i provvedimenti di lotta obbligatoria emessi dall'U. Per. per i Servizi Fitosanitari regionale, ai sensi del Decreto ministeriale "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*" potrà essere dato corso successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della sintesi delle informazioni con le modalità di cui all'art. 20 del reg. (CE) n. 1857/2006, comma 1.